

TI_GERICHTE 16.1996.155 vom 14. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.155

FR: TI_GERICHTE 16.1996.155 du 14 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1996.155 del 14 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.1997
16.1996.155

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00155 Lugano 14 luglio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 presentato da _____ contro la sentenza 8 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1996 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'214.70 oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 30 settembre 1996 l'avv. _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'214.70 a saldo della propria nota professionale del 23 febbraio 1994 (doc. A); che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda avendo quest'ultimo sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erranea degli atti di causa, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di mandato tra le parti, contratto che le prove documentali evidenziano essersi perfezionato tra l'istante e _____, società per la quale egli ha semplicemente funto da rappresentante; che con osservazioni 12 febbraio 1997, dalle quali deve essere estromessa la procura 23 aprile 1993 (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erranea di atti di causa o di prove; che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171,

113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3); che nella concreta fattispecie le argomentazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che l'assenza del ricorrente dall'udienza indetta per la discussione dell'istanza non è sanabile in questa sede, avendo egli formulato tardivamente la domanda di rinvio della stessa, in contrasto con quanto dispone l'art. 136 cpv. 1 CPC; che quindi, in considerazione della mancata contestazione dell'istanza, il giudizio pretorile che ha concluso all'accoglimento della pretesa dell'istante sulla base della nota d'onorario 23 febbraio 1994 nonché della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del conferimento da parte del convenuto di un mandato di patrocinio legale, mai contestato da quest'ultimo, deve essere confermato; che infatti, le prove documentali prodotte dall'istante, in particolare gli scritti 11 e 30 marzo 1993 (doc. G e H) e 2 giugno 1993 (doc. F), evidenziano la conclusione di un contratto di mandato avente per oggetto la tutela degli interessi del convenuto in una vertenza che lo opponeva alla _____ mentre poco importa che pure la ditta _____ fosse coinvolta nella stessa vertenza; che dallo scritto dell'avv. _____ alla controparte (doc. N) risultano i crediti vantati non solo da _____, ma anche -e in misura cospicua- da _____ personalmente; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente propone contestazioni tardive e non corrispondenti alla documentazione in atti, deve senz'altro essere respinto; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC) Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 di _____ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia _____ fr. 200.- b) spese _____ fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.